

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

***REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI***

***AREA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA, PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA***

PREMESSA

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 28 comma 8 del CCNL 8/6/2000, disciplina le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa in relazione alle previsioni recate dagli art. 27, 28 e 29 del CCNL 8/6/2000, così come integrati dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005 e dall'art. 6 del CCNL 17/10/2008 al D.Lgvo 150/2009 e D.Lgvo 502/92 e ss.mm. e ii. comprese quelle introdotte dal decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012.

ART. 1 (Tipologie incarichi)

Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 e i.m., compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale, giusto art. 27 del vigente C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area SPTA sono le seguenti:

- a) Incarichi di direzione di struttura complessa.
- b) Incarichi di direzione di struttura semplice;
- c) Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- d) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

ART. 2 Dirigenti Sanitari (Incarichi di direzione di struttura complessa)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa ex art. 27 c, 1 lettera CCNL 8/6/2000 sono quelli relativi a strutture aziendali caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche, finanziarie, autonomia di budget, responsabilità diretta della gestione e come tali individuate dall'Atto Aziendale. Sono conferiti per un periodo dai 5 ai 7 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale con le procedure di cui al DPR n. 484/1997, innovate dall'art. 4 comma 1 lett. d) del D.L. 158/2012 (c.d. "decreto Balduzzi") nel testo modificato dalla legge 189/2012, che ha introdotto al comma 7) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/1992 e ss.mm. e ii, i commi 7 bis) e 7 ter) e secondo le linee di indirizzo regionali approvate con D.A. 2274/2014 recepite da questa ASP con deliberazione n. 431 del 05/04/2016 e con i criteri di verifica previsti dal comma 5), così come sostituito dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") e dal comma 6) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.

Gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, con cinque anni di attività di funzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 bis del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e delle direttive regionali in materia, tenuto conto delle capacità gestionali ed organizzative nonché della possibilità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento.

Ai sensi dell'art. 50 del vigente atto aziendale l'incarico ha la durata prevista dal CC.NN.LL.

vigenti ed è suscettibile di rinnovo in presenza di valutazione positiva dei risultati conseguiti fatto salvo quanto previsto dal D.Lgvo 150/2009 e ss.mm. e ii e di norma resta in carica dai 3 ai 7 anni. Il Direttore di Dipartimento ha diritto a percepire l'indennità dipartimentale, di cui all'art.40 comma 9 del CCNL 8/6/2000 nella misura stabilita dalla Direzione aziendale, **con oneri a carico del bilancio aziendale** e mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare..

Il Direttore di dipartimento può essere sollevato dal proprio incarico, senza alcun procedimento di contraddittorio, prima della scadenza del mandato per gravi motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione o, più in generale, per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Relativamente alle funzioni e alle responsabilità si rimanda a quanto previsto nel vigente atto aziendale.

ART. 3

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA PROFESSIONALE E TECNICA (Incarichi di direzione di struttura complessa)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni e sono conferibili, ai dirigenti che hanno maturato esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, che abbiano superato positivamente le apposite verifiche di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L., in possesso dei requisiti e di seguito individuati.

Ai sensi dell' art. 29 – comma 4 del CCNL 8/6/2000, come confermato dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005, in assenza di dirigenti in possesso di esperienza professionale non inferiore a cinque anni, la mancanza di tale esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dall'azienda, previa informativa alle OO.SS., purché:

- siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale;
- il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all'art. 26 del richiamato CCNL

L'incarico è affidato con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, previa valutazione complessiva del curriculum, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. dei titoli culturali posseduti
2. delle attitudini personali
3. delle specifiche capacità professionali, debitamente documentate , in ordine all'adeguata formazione specifica
4. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare
5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati
6. rotazione degli incarichi

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento e tenuto conto delle capacità gestionali ed organizzative nonché della possibilità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Resta in carica tre anni. Il Direttore di Dipartimento ha diritto a percepire l'indennità dipartimentale, di cui all'art.40 comma 9 del CCNL 8/6/2000 nella misura stabilita dalla Direzione aziendale, **con oneri a carico del bilancio aziendale** e mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare.

L'incarico è rinnovabile a seguito di verifica dei risultati ottenuti.

ART. 4
Dirigenti Sanitari
(Incarichi di direzione di struttura semplice)

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti del ruolo sanitario, dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 c, 3 e c, 4 Art. 28 c, 1 del vigente C.C.N.L., previo avviso interno riservato ai dirigenti della struttura di appartenenza su proposta motivata del responsabile della struttura complessa di appartenenza.

Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono così definiti:

- Individuazione del candidato all'incarico, su proposta del responsabile della struttura complessa interessata;
- Affidamento dell'incarico, con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, che tenga conto:
 - 1 delle valutazioni del collegio tecnico;
 - 2 della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;
 - 3 dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - 4 delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti esperienze documentate di studio e ricerca;
 - 5 dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario su proposta del Responsabile della Struttura ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo..

Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dall'art. 28 CCNL 1998/2001 così come integrato dall'art. 24 del CCNL 3/11/2005 e dal comma 7 quater dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.mm. e ii.

ART. 5
Dirigenti Sanitari
(Incarichi di natura professionale)

Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, sono conferibili solo incarichi di natura professionale (Art. 27 c,1 lettera d), con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 e ss. del vigente C.C.N.L., agli stessi sono conferibili oltre agli incarichi di direzione di struttura semplice come sopra richiamati, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (Art. 27 c, 1 lettera c).

Gli incarichi predetti (lett. c e d) sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, previa valutazione del curriculum degli interessati nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 6
DIRIGENZA P T A
(Incarichi di direzione di struttura semplice o di natura professionale)

Ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, sono conferibili, decorso il periodo di prova, previo avviso interno riservato ai dirigenti del ruolo di appartenenza, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d), con modalità di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/92 e dagli artt. 25 e ss. del vigente C.C.N.L..

I criteri e le procedure di affidamento, sono così definiti:

- Individuazione del candidato all'incarico, sentito il Direttore Amministrativo;
- Affidamento dell'incarico, con provvedimento motivato del Direttore Generale, che tenga conto :
 - 1 delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, sia al titolo culturale posseduto, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca
 2. della natura e delle caratteristiche e dei programmi da realizzare dell'incarico da conferire;
 3. delle valutazioni dell'organismo di verifica di cui all'art. 31, comma 4 del C.C.N.L.;
 - 4 dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - 5 dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Gli incarichi dirigenziali di struttura semplice sono conferibili nel limite del numero stabilito dall'Atto Aziendale e hanno durata da 3 a 5 anni.

ART. 7
(Durata incarichi dirigenziali e procedure per il conferimento)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/92 e dagli artt. 25 e ss. del vigente C.C.N.L..

La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30 del CCNL del 2005 (art. 24 – comma 8 CCNL 2005).

L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs 503 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il conferimento degli incarichi di cui alla lettera d) viene effettuato ad integrazione del contratto individuale di lavoro.

Giusta art. 24 – comma 6 del CCNL 3/11/05 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale la cui sottoscrizione avviene entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, **in conformità**

alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

ART. 8

(Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali)

La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario /Amministrativo secondo le aree di appartenenza dei dirigenti, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m. costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali. La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.

Organismi preposti alla verifica predetta, ai sensi del succitato D.Lgs 502/1992, del DL.gs 150/2009 e secondo la disciplina di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L. sono:

a) il Collegio tecnico,

b) l'Organismo indipendente di Valutazione.

I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale presso l'Ufficio Valutazione e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del Direttore Generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.

L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo-assunti al termine del quinto anno costituisce presupposto per l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio o ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.

Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, ai fini della conferma nella stessa o altre UU.OO., i principi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono integrati da ulteriori elementi di valutazione che tengano conto:

- delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale;
- dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

ART. 9

(Revoca degli incarichi dirigenziali)

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del vigente C.C.N.L..

L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia

La revoca dell'incarico, ovvero l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario/Amministrativo

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL del 2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.

ART. 10

(Graduazione delle funzioni)

La graduazione delle funzioni dirigenziali – alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria – è effettuata dalla Azienda con le modalità di cui al C.C.N.L. 5 dicembre 1996, in applicazione dell'art. 26 del CCNL del 08.08.2000.

ART. 11

(Incarichi di sostituzione)

L'art. 18 del vigente C.C.N.L. disciplina l'attribuzione degli incarichi di sostituzione in caso di:

- assenza per ferie o malattia o altro impedimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e di struttura semplice;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- aspettativa per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario/Amministrativo
- aspettativa per mandato elettorale.

In caso di assenza del Direttore del Dipartimento per ferie o malattia o altro impedimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.

Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse.

Nei casi di assenza previsti dal comma 1 dell'art. 18, da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

- il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;;
- valutazione comparata del curriculum dai dirigenti interessati.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse

Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. 483 e 484/97 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/92. In tal caso la sostituzione può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Nei casi di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario/Amministrativo e di Direttore dei servizi sociali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 18.

La disciplina dell'incarico conferito per quanto attiene le verifiche, la durata e gli altri istituti applicabili è quella prevista dal vigente CCNL e dal comma 5), così come sostituito, per la Dirigenza Sanitaria non medica, dall'art. 4 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. "decreto Balduzzi") e comma 6) dell'art. 15 del D.Lgvo 502/92 e ss.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere del mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Le sostituzioni di cui sopra non si configurano come mansioni superiori. Qualora la sostituzione si protragga continuamente oltre tale periodo, al Dirigente compete l'indennità mensile di cui al comma 7 dell'art. 18 come modificato dall'art. 11 comma 1

lettera B) del CCNL del 2005.

Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di posizione o di quello di risultato, sentite le OO.SS.
Ove non si possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Azienda può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente incarico; ***in quest'ultimo caso verrà attribuita una quota maggiorata di produttività nella misura stabilita dalla Direzione generale temporalmente proporzionata al periodo di esercizio dell'interim previa valutazione positiva e nei limiti della percentuale di performance raggiunti dalla struttura cui afferisce l'interim medesimo.***

Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento del Direttore Generale, secondo le indicazioni come sopra disciplinate.

ART. 12 (Disposizioni particolari)

Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo giusta legge n. 138/2004 non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

A seguito processo di ristrutturazione aziendale, ai dirigenti può essere attribuito un diverso incarico previa attivazione delle procedure di cui all'art. 24 – comma 10 del CCNL del 2005.

ART. 13 (Norma finale)

Gli incarichi dirigenziali, conferiti al di fuori delle norme e procedure previste dal presente regolamento o in contrasto con la normativa vigente, sono nulli a tutti gli effetti. E', del pari, nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.
Per quanto non contemplato od espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia nonché all'Atto Aziendale.